

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE FEDERALE RESPONSABILE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING

CAPO I - PREMESSE

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento di Funzionamento, in attuazione dell'art. 8, comma 5 del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni (di seguito il "Regolamento Safeguarding FIGC"), disciplina il funzionamento della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding (di seguito la "Commissione").

CAPO II - LA COMMISSIONE FEDERALE RESPONSABILE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING

Art. 2 – Composizione e funzionamento della Commissione

1. La Commissione è formata da almeno 7 Componenti, compreso il Presidente, nominati per un quadriennio dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.
2. La Commissione può nominare un Vicepresidente tra i Componenti, su proposta del Presidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua indisponibilità ed esercita le funzioni delegate ai sensi dell'articolo 3, lettera b).
3. La Commissione svolge la sua attività con l'assistenza di una Segreteria.
4. La funzionalità della Segreteria è garantita dal Responsabile all'uopo individuato dalla FIGC.
5. La Commissione si riunisce periodicamente su convocazione del suo Presidente ed è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza dei Componenti, di cui uno necessariamente il Presidente o il Vicepresidente. È ammessa la partecipazione dei Componenti anche tramite videoconferenza o conferenza telefonica.
6. La Commissione adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

Art. 3 – Funzioni del Presidente della Commissione

Il Presidente:

- a) predisporre il calendario delle riunioni della Commissione; dispone la convocazione fissandone l'ordine del giorno; regola le sedute, le discussioni e le votazioni;
- b) può delegare proprie funzioni al Vicepresidente nominato dalla Commissione;
- c) può assegnare a un Componente il ruolo di referente per le questioni da discutere in Commissione e attribuirgli eventuali incarichi specifici;
- d) adotta, ove necessario, gli atti ritenuti urgenti e indifferibili, sottoponendoli alla ratifica della Commissione nella prima seduta utile.

CAPO III – LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Art. 4 – Comportamenti rilevanti e ammissibilità della segnalazione

1. Ai fini del presente Regolamento di Funzionamento, assumono rilievo le condotte tenute nell'ambito dell'attività federale e/o connesse all'attività federale, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive.
2. La Commissione esercita le proprie funzioni d'ufficio (anche tramite l'acquisizione di informazioni da fonti aperte) e/o a seguito di segnalazione del responsabile della Società contro abusi, violenze e discriminazioni (il "Responsabile Safeguarding"), di singoli tesserati e/o dell'Organismo di Vigilanza della FIGC. Le segnalazioni possono pervenire anche da terzi.
3. Le segnalazioni alla Commissione possono essere effettuate tramite il servizio di segnalazione guidata disponibile sul sito internet istituzionale della FIGC ovvero con ogni altro mezzo idoneo. In tale secondo caso, l'ufficio di Segreteria può invitare il segnalante ad avvalersi del servizio di segnalazione guidata disponibile sul sito internet istituzionale della FIGC.
4. La Commissione prende in esame le segnalazioni aventi ad oggetto le condotte descritte dall'art. 4 del Regolamento Safeguarding FIGC, ovvero i comportamenti di: abuso psicologico, abuso fisico, molestia sessuale, abuso sessuale, negligenza, incuria, abuso di matrice religiosa, bullismo, cyberbullismo, comportamenti discriminatori. Tali condotte sono rilevanti a prescindere dalle modalità con le quali vengono consumate, sia di persona sia tramite modalità informatiche, sul web e/o attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.
5. La segnalazione è ammissibile unicamente quando siano identificabili:
 - a) il soggetto (o i soggetti) da tutelare;
 - b) e/o il soggetto (o i soggetti) autore (/i) della presunta condotta lesiva;
 - c) e/o la Società o Associazione affiliata nel cui contesto si è manifestata la presunta condotta lesiva.
6. Presso la Commissione è istituito un Registro nel quale devono essere annotate a cura della Segreteria, con numero progressivo e data di ricezione, le segnalazioni pervenute.

Art. 5 – Avvio della procedura di gestione della segnalazione

1. Al contenuto delle segnalazioni, sia se effettuate tramite il servizio di segnalazione guidata istituito sul sito internet istituzionale della FIGC sia attraverso altri mezzi idonei, possono accedere esclusivamente i Componenti della Commissione e l'ufficio di Segreteria nel rispetto dei principi di riservatezza previsti dal presente Regolamento di Funzionamento.
2. Nello svolgimento della propria attività, i Componenti della Commissione sono tenuti ad evitare qualsiasi conflitto di interessi. A titolo esemplificativo, nell'ambito della gestione e valutazione delle segnalazioni, il Componente potrebbe trovarsi in conflitto di interessi rispetto al segnalante, al soggetto (o ai soggetti) da tutelare, al soggetto (o ai soggetti) autore (/i) della presunta condotta lesiva, nonché alla Società o Associazione affiliata nel cui contesto si è manifestata la presunta condotta lesiva. In tali casi, il Componente comunica prontamente alla Commissione

l'esistenza del conflitto, anche solo potenziale astenendosi dallo svolgimento di ogni attività correlata.

3. Il Presidente della Commissione, salvo che non ne disponga l'archiviazione ai sensi dell'art. 8:
 - a) qualora, ricevuta la segnalazione, emergano ipotesi di illeciti disciplinari previsti dal codice di giustizia federale, dispone la trasmissione degli atti alla Procura federale, per l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare, dandone comunicazione al segnalante;
 - b) ove dalla segnalazione non emergano ipotesi di illeciti disciplinari previsti dal codice di giustizia federale, dà avvio alla fase di accertamento della condotta segnalata nominando tra i Componenti della Commissione uno o più referenti;
4. Il Presidente della Commissione, ove lo ritenga necessario, anche in virtù della complessità del caso, può sempre disporre che la segnalazione sia trattata collegialmente, convocando senza indugio la Commissione che dovrà deliberare se procedere con la trasmissione degli atti alla Procura federale o delegare la fase di accertamento ad uno o più referenti, nominati dal Presidente.

Art. 6 – La fase di accertamento

1. La fase di accertamento è finalizzata a verificare l'eventuale violazione del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e/o del Codice di Condotta adottati dall'Affiliata, nonché il compimento, o il tentato compimento, di condotte che in qualunque modo possano configurare violazioni del Regolamento Safeguarding FIGC.
2. Nella fase di accertamento, sia in caso di segnalazione che di attività avviata d'ufficio dalla Commissione, il Componente referente, sentito il Presidente:
 - a) verifica che le informazioni fornite dal segnalante o acquisite d'ufficio siano sufficienti, utili e chiare, richiedendo eventualmente opportune integrazioni, utilizzando modalità adeguate a mantenerne la riservatezza;
 - b) ha facoltà di chiedere un parere e/o disporre l'audizione del Responsabile Safeguarding della Società o dall'Associazione affiliata sui fatti oggetto della segnalazione;
 - c) ha facoltà di disporre l'audizione del soggetto (/i) autore (/i) e/o destinatario (/i) del comportamento offensivo. Qualora i soggetti coinvolti siano minorenni, l'audizione dovrà svolgersi alla presenza di almeno uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dell'esercente la tutela legale o la curatela legale;
 - d) ha facoltà di disporre l'audizione di altri eventuali soggetti coinvolti e/o che possano riferire sui fatti oggetto della segnalazione. Qualora i soggetti coinvolti siano minorenni, l'audizione dovrà svolgersi alla presenza di almeno uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall'esercente la tutela legale o la curatela legale;
 - e) ha facoltà di disporre, anche tramite le altre componenti federali, l'accesso alle informazioni e alle strutture sportive della Società o dell'Associazione affiliata nel cui contesto si è presumibilmente manifestata la condotta segnalata, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso.
3. Alle audizioni prendono parte, oltre al referente, almeno un altro Componente della Commissione. Delle audizioni viene redatto un verbale in forma succinta a cura del Segretario.

Art. 7 - Conclusione del procedimento

1. Il Presidente della Commissione, in base alla segnalazione, fissa un termine entro cui il Componente referente, sulla base dell'attività di accertamento svolta, deve presentare una relazione alla Commissione. Detto termine può essere prorogato.
2. La Commissione, all'esito della presentazione della relazione e, se necessario, sentito il Componente referente, adotta entro dieci giorni dal deposito della relazione un provvedimento di conclusione della fase di accertamento, definendo la segnalazione *fondata* quando siano emerse violazioni del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e/o del Codice di Condotta adottati dall'Affiliata, nonché il compimento, o il tentato compimento, di condotte che in qualunque modo possano configurare fattispecie di rilievo ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Safeguarding FIGC.
In tali casi, la Commissione:
 - a) può formulare raccomandazioni di *quick-response*, nonché ogni altra raccomandazione per prevenire e/o evitare il ripetersi della condotta segnalata, verso le Affiliate e/o i tesserati;
 - b) può individuare misure, promuovere e realizzare iniziative volte a prevenire eventuali situazioni di pericolo.
3. Il provvedimento di conclusione della fase di accertamento, nel caso in cui la segnalazione sia definita *fondata*, è comunicato al segnalante, all'Affiliata, al Responsabile Safeguarding della Società, al Segretario Generale della FIGC.
4. Nel caso in cui dall'accertamento emergano ipotesi di illecito disciplinare previste dal codice di giustizia federale o ipotesi di reato, il Presidente della Commissione trasmette gli atti alla Procura Federale e alla Competente Autorità Giudiziaria, dandone notizia al Presidente Federale e al Segretario Generale;

Art. 8 – Archiviazione della Segnalazione

1. Il Presidente della Commissione dispone l'archiviazione se la segnalazione non è ammissibile ai sensi dell'art. 4, comma 5 o se la stessa è palesemente infondata o risulta tale all'esito della fase di accertamento.
2. Il provvedimento di archiviazione è annotato sul Registro di cui all'art. 4, comma 6 del presente Regolamento di Funzionamento e comunicato al segnalante, se noto.

Art. 9 - Tutela del segnalante

1. La Commissione segnala alla Procura federale qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria subita dai tesserati che abbiano in buona fede:
 - a) presentato o manifestato l'intenzione di presentare una segnalazione;
 - b) assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una segnalazione;
 - c) reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
 - d) intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali e riservatezza dei contenuti della segnalazione

1. La gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati è effettuato nel rispetto delle disposizioni e dei principi espressi dal Regolamento (UE) 2016/679, dal decreto legislativo 30

giugno 2003, nonché in conformità con quanto previsto dall'informativa *privacy* specifica per il presente trattamento sempre rinvenibile nella sezione *privacy* del sito della FIGC.

2. La Commissione garantisce in tutte le fasi di gestione della segnalazione la riservatezza dell'identità del segnalante, del soggetto (o dei soggetti) da tutelare e del soggetto (o dei soggetti) indicato (/i) come autore (/i) della condotta lesiva, nonché del contenuto della segnalazione e della eventuale relativa documentazione.
3. La riservatezza delle identità dei soggetti di cui al comma precedente viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza espresso consenso dell'interessato, salvo alla Procura federale ai fini dell'accertamento di eventuali illeciti disciplinari e all'autorità giudiziaria competente nei casi in cui si rilevino condotte che possano integrare fattispecie di reato.
4. È altresì garantita da parte della Commissione la riservatezza dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione della fase di accertamento, in ragione della segnalazione stessa e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo.
5. La riservatezza dell'identità del segnalante non è garantita nei casi in cui sia evidente o accertata la sua responsabilità per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio Federale.